

COMUNE di CELENZA sul TRIGNO

PROVINCIA di CHIETI

R E G O L A M E N T O per la DISCIPLINA dei DIRITTI di USO CIVICO

ENTRATO IN VIGORE IL _____

APPROVATO dal CONSIGLIO COMUNALE con DELIBERAZIONE n. 29 del 08/11/2016

Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 1
Art. 1 - Contenuto del Regolamento	pag. 1
Art. 2 - Decreto di assegnazione	pag. 1
Art. 3 - Amministrazione dei beni	pag. 1
Art. 4 - Obiettivi del regolamento	pag. 1
Art. 5 - Titolari del diritto di uso civico	pag. 1
Art. 6 - Domanda	pag. 2
Art. 7 - Esame delle domande	pag. 2
Art. 8 - Corrispettivo	pag. 2
 CAPO II - PICCOLE UTILIZZAZIONI E UTILIZZAZIONI STRAORDINARIE	
Art. 9 - Definizione	pag. 2
Art. 10 - Modalità di assegnazione	pag. 2
 CAPO III - DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE	
Art. 11 - Forme di soddisfacimento del diritto	pag. 2
Art. 12 - Raccolta di ramaglia, cimaglia e legna morta	pag. 3
Art. 13 - Sorveglianza	pag. 3
 CAPO IV – DIRITTI DI USO CIVICO DI PASCOLO	
Art. 14 - Uso civico di pascolo	pag. 3
Art. 15 - Utilizzo del pascolo	pag. 3
Art. 16 - Graduatoria e punteggi utilizzo aree pascolo	pag. 4
Art. 17 - Zone bandite al pascolo	pag. 4
 CAPO VI - USI CONSUETUDINARI SU TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO	
Art. 18 - Raccolta di prodotti secondari	pag. 4
 CAPO VII - CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO COLTIVABILI	
Art. 19 - Coltivazione delle terre	pag. 4
Art. 20 - Graduatoria e punteggi	pag. 5
Art. 21 - Esclusioni	pag. 6
Art. 22 - Mancato rilascio dei terreni concessi	pag. 7
Art. 23 - Obblighi del comune	pag. 7
Art. 24 - Obblighi dei concessionari	pag. 7
Art. 25 - Decadenza e revoca della concessione	pag. 7
Art. 26 - Modalità di assegnazione dei blocchi	pag. 8
Art. 27 - Divieti di coltivazione	pag. 8
Art. 28 - Canone di concessione annuale	pag. 8
 CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	
Art. 29 - Inusucapibilità	pag. 9
Art. 30 - Assegnazioni di boschi e pascoli a non titolari del diritto di uso civico	pag. 9
Art. 31 - Sanzioni	pag. 9
Art. 32 - Sequestro	pag. 9
Art. 33 - Divulgazione	pag. 9
Art. 34 - Entrata in vigore	pag. 9
 ALLEGATO 1	pag. 10
ALLEGATO 2	pag. 13

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 43 del regolamento per l'esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 approvato con R. D. 26 febbraio 1928, n. 332, disciplina l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico, di pascolo e secondari su terreni demaniali comunali del territorio di Celenza sul Trigno.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi connesse con l'uso del demanio civico.

Art. 2 - Decreto di assegnazione

I terreni del demanio civico del Comune di Celenza sul Trigno, soggetti alla Legge 16 giugno 1927 n. 1766 ed alla L. R. n. 25 del 1988 con natura di terre di uso civico, sono quelli indicati nella determina della Regione Abruzzo – Servizio Politiche Forestali n°DH31/63/Usi Civici del 21/04/2011, che ha provveduto all'assegnazione alla categoria b) ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 dei terreni di natura demaniale civica individuati con la delibera di Consiglio Comunale n°29/2010.

La Regione Abruzzo nella richiamata determina si è riservata di provvedere con successivo atto all'assegnazione delle terre alla categoria a) dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 quali terre utilizzabili come bosco e come pascolo permanente ed accerterà che sui terreni stessi esistono, oltre al diritto di pascolo, il diritto di legnatico ed i diritti sui prodotti secondari.

Art. 3 - Amministrazione dei beni

All'amministrazione dei beni Comunali soggetti ad uso civico provvedono direttamente il Consiglio Comunale tramite il presente Regolamento e la Giunta ed i competenti Uffici comunali tenuti a darne attuazione. I proventi dei beni di uso civico sono destinati alla migliore gestione ed alla realizzazione di opere permanenti sul patrimonio di uso civico nell'interesse generale della popolazione utente.

Art. 4 - Obiettivi del regolamento

Il presente regolamento intende perseguire importanti obiettivi di sviluppo del settore zootecnico, dando impulso all'imprenditorialità locale attraverso la valorizzazione delle risorse umane, favorendo forme associative di conduzione delle attività produttive, l'accorpamento terriero e incentivando l'integrazione verticale. Promuovere progetti multifunzionali che possano generare esternalità positive per la collettività, favorire forme di produzioni più sostenibili e rispettose dell'ambiente, agevolare coloro che hanno difficoltà economiche, recuperare e valorizzare le aree abbandonate, nonché favorire il ricambio generazionale e l'occupazione sono le aspettative di questo regolamento. Esso si pone, pertanto, come utile, efficiente ed efficace strumento di mediazione tra le diverse istanze produttive presenti nel Comune di Celenza sul Trigno e di sviluppo coerente e razionale dell'economia dell'intero territorio.

Art. 5 - Titolari del diritto di uso civico

Il godimento dei diritti di uso civico delle terre, secondo le disposizioni dell'art. 26 della Legge 16.6.1927, n. 1766 e del presente Regolamento, spetta ai cittadini iscritti nel registro della popolazione residente del Comune da almeno 24 mesi.

Tali diritti possono essere esercitati dagli aventi diritto in forma diretta, "uti singuli"

I diritti della popolazione non potranno eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dall'art. 1021 c. c. (chi ha diritto d'uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia).

Per nucleo familiare, ai fini del presente Regolamento ci si riferisce a quelle che sono le risultanze anagrafiche. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, da uno dei componenti lo stesso, purché maggiorenne.

Gli usi civici possono essere esercitati dai cittadini residenti da almeno 24 mesi al momento della pubblicazione dell'avviso o del bando.

Gli usi civici possono essere esercitati solo da coloro che sono in regola con il pagamento di tasse, imposte, tributi e canoni del comune o di qualunque altro titolo debitorio nei confronti dello stesso alla data della presentazione della domanda di accesso al bando.

Art. 6 - Domanda

Chi intende usufruire dei diritti d'uso civico spettanti gli deve farne esplicita domanda all'Amministrazione Comunale, nei modi e termini stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 7 - Esame delle domande

Le domande degli aventi diritto sono raccolte ed istruite dai competenti Uffici comunali.

Art. 8 - Corrispettivo

L'esercizio del diritto d'uso civico è per principio gratuito. Peraltro il Comune, per sopperire alle spese di amministrazione (pagamento imposte, sorveglianza, esecuzione dei lavori di ordinaria coltura e manutenzione, etc.), può imporre agli utenti ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26/02/1928 n. 332, un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti. A tale scopo la Giunta Comunale provvede annualmente alla determinazione del corrispettivo (facendo esplicito riferimento al V.A.M.) che sarà richiesto ai cittadini per il godimento dei beni di uso civico. In mancanza di tale determinazione si intende confermato quanto determinato nell'anno precedente.

CAPO II - PICCOLE UTILIZZAZIONI E UTILIZZAZIONI STRAORDINARIE

Art. 9 - Definizione

Ai fini del presente Capo sono considerate piccole utilizzazioni o utilizzazioni straordinarie:

- a) quelle che possono occorrere al Comune proprietario per i suoi bisogni diretti;
- b) quelle che possono essere richieste da utenti per straordinarie ed urgenti necessità (calamità - incendio);
- c) quelle che possono essere richieste dalle Associazioni locali regolarmente costituite, per lavori inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle loro sedi e attrezzature.

Art. 10 - Modalità di assegnazione

La Giunta Comunale, verificata la necessità dell'uso del legname per i bisogni diretti del Comune, ne delibera l'utilizzazione e la quantità occorrente.

Per i bisogni di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 9, la Giunta Comunale, riconosciutone il bisogno, può deliberare la cessione gratuita o la vendita a trattativa privata, determinandone le condizioni, il prezzo e la quantità.

CAPO III - DIRITTO DI LEGNATICO DA ARDERE

Art. 11 - Forme di soddisfacimento del diritto

Tutti gli aventi diritto sono assegnatari di legna per il riscaldamento delle proprie unità immobiliari. Ogni nucleo familiare residente nel Comune può ricevere annualmente un quantitativo di legna da ardere normalmente corrispondente, e comunque non eccedente, a q.li 40.

Le norme di dettaglio per la gestione dei beni soggetti ad uso civico (procedure in ordine all'assegnazione della legna, modalità di allestimento dei lotti e di consegna della legna da prelevare in bosco, prezzo di cessione della legna, sanzioni da applicare in caso di infrazioni alle norme del presente Regolamento) sono stabiliti con provvedimento della Giunta Comunale la quale, in

relazione alla massa legnosa di cui al precedente comma 2), determina altresì la periodicità dell'assegnazione agli aventi diritto.

Nessuna responsabilità può essere addossata al Comune per eventuali ammanchi di legna dopo la consegna.

Il prezzo di cessione della legna da prelevare tagliata in bosco deve assicurare al Comune la copertura di tutte le spese afferenti il taglio, la consegna e la gestione del servizio.

E' severamente proibito da parte dei singoli aventi diritto utilizzare la legna loro assegnata per finalità diverse rispetto a quelle previste dal presente Regolamento, ivi compresa la vendita.

Art. 12 - Raccolta di ramaglia, cimaglia e legna morta

Gli aventi diritto di uso civico, previa autorizzazione, potranno usufruire gratuitamente della ramaglia, della cimaglia e della legna morta. Tale materiale può essere anche cippato in loco nel rispetto delle norme forestali vigenti.

Art. 13 - Sorveglianza

L'utente deve attenersi alle norme del presente Regolamento nonché a quelle prescritte dalle norme forestali vigenti.

La sorveglianza e il controllo spettano agli Agenti di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico che in qualunque momento possono effettuare sopralluoghi di verifica.

CAPO IV – DIRITTI DI USO CIVICO DI PASCOLO

Art. 14 - Uso civico di pascolo

I terreni pascolivi dei beni di uso civico sono aperti al pascolo per i titolari del diritto di cui al precedente art. 5 con il bestiame di loro proprietà.

Art. 15 - Utilizzo del pascolo

L'Amministrazione Comunale concede in uso i terreni pascolivi comunali considerate nel loro complesso di pascolo, prato-pascolo, bosco secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni. Al fine di migliorare l'aspetto paesaggistico, evitare il degrado e l'abbandono di tutte le aree incolte, prevenire incendi e dissesti idrogeologici, la concessione di tali aree è gratuita poiché il beneficio che ne deriva dal pascolamento rappresenta un'esternalità positiva per l'intera comunità locale.

La transumanza è consentita secondo gli usi locali praticati e nei limiti delle vigenti leggi.

Se su un'area pascolo non potranno accedere con regolarità tutti i proprietari di bestiame, per accavallarsi di richieste sulla stessa area, il pascolo potrà essere esercitato nei modi di cui al presente regolamento specificati all'art. 16

I requisiti minimi per usufruire dell'area pascolo sono:

- richiesta scritta, (**tramite modulo allegato 1**) da effettuare almeno una settimana prima dall'inizio dell'attività di pascolo di ogni anno;
- possesso animali con relativo registro di stalla rilasciato dalla ASL competente;
- rispetto del carico animale su una determinata area in base alle normative vigenti.

La durata dell'utilizzo del pascolo ha durata di un anno (12 mesi) dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 16 -Graduatoria e punteggi utilizzo aree pascolo

La graduatoria sarà redatta in base alla somma di punteggi dei seguenti parametri di valutazione:

- 1 punto per specie bovini per ogni capo;

- 0,2 punti per specie ovi-caprini per ogni capo;
- 2 punti complessivi per altre specie animali indipendentemente dal numero dei capi;
- 10 punti per imprenditore agricolo professionale, coltivatore diretto o società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. Lgs 99/2004;
- 3 punti ai liberi cittadini così come specificato dall'Art.5 del presente regolamento.

In caso di parità di punteggio verrà adottato il criterio della distanza, (prediligendo la minore) calcolata in linea d'aria dalla sede aziendale ove hanno stabulazione fissa gli animali al pascolo;

Qualora il richiedente ai fini dell'attività di pascolo abbia necessità di realizzare piccole recinzioni con paletti e reti metalliche, recinzioni elettriche, piccolissime tettoie precarie e temporanee per il riparo degli animali, cisterne di acqua per abbeverare la mandria, possono essere preventivamente autorizzate dall'amministrazione salvo il ripristino dello stato dei luoghi. Tale richiesta aggiuntiva deve essere allegata alla richiesta scritta. Ai fini del miglioramento della cotica erbosa l'amministrazione comunale può autorizzare anche semine di specie erbacee autoctone.

L'amministrazione comunale non riconosce indennizzi per le migliorie sopraccitate o eventuali altri interventi posti in essere.

Tutte le aree in cui è consentito il pascolo saranno stabilite dall'Ufficio Tecnico.

Art. 17 - Zone bandite al pascolo

Sono esclusi temporaneamente al pascolo di qualsiasi sorta di animali quei terreni nei quali i boschi sono stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in rimboschimento (naturale o artificiale) perché molto radi, deperienti, danneggiati da incendi o altre calamità e sottoposti al bando dall'Autorità Forestale e dalla legislazione vigente. Così saranno pure escluse quelle porzioni di pascolo nelle quali la cotica erbosa vada impoverendosi con evidente progressiva distruzione della sua continuità. Tali zone bandite al pascolo sono rese note dall'Ufficio Tecnico.

CAPO V - USI CONSUETUDINARI SU TERRENI GRAVATI DA USO CIVICO

Art. 18 - Raccolta di prodotti secondari

La raccolta di funghi, tartufi, fragole, lamponi, bacche, muschi, mirtilli, more di rovo, asparagi, semi di piante forestali, vischio, origano ed erbe officinali è libera a tutti i titolari del diritto di cui al precedente art. 5 e nell'osservanza delle leggi in vigore in materia; essa però deve avvenire senza recare danni al soprassuolo boschivo ed in special modo alle colture forestali.

CAPO VI - CONCESSIONE IN AFFITTO DEI TERRENI COMUNALI AD USO CIVICO COLTIVABILI

Art. 19 - Coltivazione delle terre

Ogni titolare del diritto di cui al precedente art. 5, può fare richiesta di concessione di un terreno gravato da uso civico assegnato alla categoria b) con la determina regionale richiamata all'art.2 del presente regolamento. Tale concessione, precaria ed in godimento temporaneo, sarà effettuata a titolo di affitto e può avere la **durata massima di anni 6** al termine della quale tornerà in dotazione dell'ente. L'affitto dovrà essere condotto con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel relativo contratto sottoscritto e dovrà avvenire mediante pagamento di un canone annuo determinato dalla Giunta Comunale, che potrà essere aggiornato periodicamente dalla stessa Giunta.

L'ufficio tecnico provvederà d'ufficio alla pubblicazione del bando, quando i contratti in essere saranno scaduti e comunque rientrano nella disponibilità dell'ente.

I terreni situati in località Chiancate e Colleterondo sono stati suddivisi in blocchi da circa 5 ha cadauno, per un totale di 32 blocchi.

La concessione di tali aree avverrà mediante **bando ad evidenza pubblica con relativa graduatoria redatta dalla somma dei punteggi di parametri di valutazione.**

Art. 20 - Graduatoria e punteggi

Possono partecipare al Bando gli imprenditori agricoli professionali, le società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. Lgs 99/2004, i coltivatori diretti, liberi cittadini o società di carattere diverso, quest'ultime non ricadenti nel caso precedente come definite dal D. Lgs. 99/2004, le quali non accederanno a particolari punteggi di vantaggio in quanto equiparate a liberi cittadini, e comunque, tutti, sempre con requisiti come stabilito dall'Art.5. del presente Regolamento.

Tutti gli aventi diritto potranno partecipare al bando compilando con i propri dati l'apposito modulo (**allegato 2 del presente regolamento**) messo a disposizione dall'ufficio tecnico.

Ai sensi dell'art.5 , per ogni nucleo familiare può essere presentata una sola domanda di partecipazione. In caso di Società, la domanda della stessa preclude la partecipazione al bando ai componenti dei nuclei familiari dei soci stessi.

Gli imprenditori agricoli professionali, le società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. LGS 99/2004 , i coltivatori diretti possono accumulare un massimo di numero tre (3) blocchi per singolo bando fino ad arrivare ad un massimo di 5 blocchi nella totalità (compresi i blocchi già ad essi già assegnati), i liberi cittadini e gli altri soggetti possono accumulare un (1) solo blocco per bando e comunque non più di un (1) solo blocco può essere da essi detenuto, nel caso in cui questi soggetti (liberi cittadini ed altri soggetti non ricadenti nei primi tre casi) detengano già un (1) blocco non possono accedere al bando se non nell'anno di scadenza del contratto del blocco detenuto.

La graduatoria sarà redatta in base alla somma di punteggi dei seguenti parametri di valutazione:

- 10 punti se il soggetto è imprenditore agricolo professionale o società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. Lgs 99/2004, o coltivatore diretto;
- 15 punti per gli imprenditore agricoli professionali o coltivatore diretto se il loro reddito proveniente dall'agricoltura è unico nel loro nucleo familiare, quindi unica ed esclusiva fonte di entrata per il nucleo familiare stesso, (per le società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. Lgs 99/2004 tale punteggio si applica se tutti i componenti della società hanno tale requisito);
- 5 punti per soggetti che non hanno terreni di proprietà (per le società vengono conteggiati i terreni di ogni singolo socio facendone la somma);
- 3 punti per soggetti che detengono da 0 fino a 5 Ha di terreni di proprietà (per le società vengono conteggiati i terreni di ogni singolo socio facendone la somma);
- 0,3 punti per U.B.A. (Unità Bovini Adulto) facendo riferimento al numero di capi registrati almeno 12 mesi prima della pubblicazione del bando);
- 10 punti titolo di studio in campo agrario (diploma o laurea in agraria o in veterinaria se l'indirizzo produttivo aziendale è di tipo zootecnico);
- 20 punti massimo per progetti multifunzionali già attivi alla data di pubblicazione del bando:

Agriturismo punti 5

Bed&Breakfast punti 1

Vendita diretta punti 5

Fattoria didattica punti 3

Fattoria aperta punti 1

Mercato contadino punti 1

Fattoria del gusto punti 1

Escursionismo punti 1

Cicloturismo punti 1

Ippoturismo punti 1

Fattoria sociale punti 1

Agrinido 1

Agritata 1

Agripizzerie 1

Agrigelateria 1

Altro 1

- 10 punti qualora l'imprenditore agricolo professionale e i coltivatori diretti abbiano un'età pari o inferiore a 40 anni;
- 10 punti per le società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. Lgs 99/2004 qualora l'età media dei soci sia pari o inferiore a 40 anni;
- 5 punti per ogni prodotto trasformato o che abbia subito quantomeno una minima lavorazione presso proprio laboratorio aziendale o conto terzi e vengano etichettati e venduti (allegare copia fatture per un importo pari ad almeno 1.000,00 € per ogni prodotto lavorato e copie delle etichette dei prodotti);
- 10 punti per aziende che adottano metodi di produzione biologica in base al Regolamento CE n° 834/2007 e sono in possesso di certificazione biologica rilasciata da enti accreditati;
- 5 punti aziende in conversione al biologico da almeno un anno dalla pubblicazione del bando (data di inizio periodo di conversione - art. 17 paragrafo 1 lettera a) del Reg. (CE) n.834/07);
- 5 punti per aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa, ossia indirizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico dei terreni, nello specifico il punteggio si riconosce esclusivamente a coltivatori che mettono in atto tecniche di lavorazione agronomiche di semina su sodo;
- 5 punti per aziende che adottano disciplinari quali DOP, DOCG, DOC, IGT ecc.

Gli imprenditori agricoli professionali, le società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. Lgs 99/2004 (le società precedentemente citate accedono come unico soggetto e non come soggetti multipli) i coltivatori diretti possono accumulare un massimo di 5 blocchi da circa 5 Ha cadauno, i liberi cittadini e gli altri soggetti un massimo di un (1) solo blocco.

Tutti i punteggi verranno arrotondati in difetto per decimali minori uguali a 0,5, ed in eccesso per decimali superiori e uguali a 0,6.

In caso di parità di punteggio verrà effettuato il sorteggio.

Art. 21 Esclusioni

Sono esclusi dalla partecipazione al bando:

- i soggetti che non hanno firmato i verbali di rilascio dei terreni precedentemente assegnati entro la data di scadenza del contratto, l'esclusione sarà in vigore dal momento del non rilascio (scadenza naturale del contratto) per i tre (3) anni successivi;
- i soggetti che hanno rifiutato i terreni a loro assegnati dopo aggiudicazione nella graduatoria in un bando, vengono esclusi per i sei (6) anni successivi all'assegnazione dei terreni del bando stesso;
- i soggetti come definito al precedente Art.5 il cui reddito ISEE è uguale o superiore a € 30.000, tale esclusione non si applica per imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti e società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. Lgs 99/2004;
- i soggetti che come definito al precedente Art. 20 hanno già nella loro disponibilità il massimo dei blocchi a loro concessi, nello specifico 5 blocchi per gli imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti e società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. Lgs 99/2004, fatta eccezione se almeno il contratto di uno dei blocchi a loro concessi ha il contratto in scadenza nell'anno in cui viene emanato il bando, un blocco per i liberi cittadini ed altri soggetti, fatta eccezione per i soggetti con contratti in scadenza nell'anno del bando, del blocco a loro concesso;
- coloro che non sono in regola con il pagamento di tasse, imposte, tributi e canoni del comune o di qualunque altro titolo debitorio nei confronti dello stesso;

- sono esclusi dai bandi i soggetti che hanno in atto contenziosi o qualunque diatriba di carattere legale con il comune di Celenza sul Trigno.

Art. 22 Mancato rilascio dei terreni in concessione

Il soggetto concessionario, di qualunque genere esso sia, che alla naturale scadenza del contratto, dopo sollecito scritto da parte dell'ufficio tecnico, non procede al rilascio dei terreni ad esso concessi, avviandosi così a nuova messa in coltura dei terreni, o che comunque non li rimette nella disponibilità dell'ente per consentirgli di procedere a nuovo bando, impegnando i terreni oltre il termine dell'annata agraria concessa, dovrà corrispondere all'ente il canone d'affitto annuo come definito ai sensi dell'Art.8 del presente regolamento, triplicato della sua entità, sino al termine dell'annata agraria di cui ha usufruito abusivamente (fino al 10/novembre dell'anno successivo alla scadenza del bando).

Art. 23 Obblighi del Comune

Al Comune spetta il compito di far rispettare il presente Regolamento; l'Amministrazione si avvale per questo dell'Ufficio Tecnico e dell'ufficio di Polizia Municipale.

Art. 24 Obblighi dei concessionari

- i terreni comunali dovranno essere condotte nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nella normativa vigente in materia. Al contratto di concessione in uso sarà allegata una copia del presente Regolamento.
- pagamento del canone di concessione entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno;
- presentazione del P.A.P. (Piano Annuale delle Produzioni/lavorazione) entro il 31 gennaio di ogni anno;
- la lavorazione dei terreni, mantenendo le buone condizioni agronomiche come previsto dalla legislazione vigente (sulla totalità delle superfici concesse e coltivabili).
- il concessionario deve impegnarsi ad esonerare l'Amministrazione Comunale e Regionale da qualsiasi responsabilità in merito ad un qualsiasi danno che lo stesso dovesse procurare durante il periodo di affitto;
- il concessionario, prima di procedere ad effettuare eventuali sostanziali migliorie, deve richiedere l'autorizzazione al Comune;
- il concessionario deve provvedere al ripristino dello stato dei luoghi all'origine ove il terreno dovesse risultare manomesso alla scadenza della concessione o in caso di risoluzione anticipata del contratto.

Art. 25 Decadenza e revoca della concessione

- la mancata lavorazione dei terreni per un anno, (nella sua totalità delle superfici concesse e coltivabili) sarà causa di estinzione del rapporto concessorio, inoltre si perderanno i diritti e i requisiti per partecipare al primo bando utile pubblicato dal Comune.
- l'eventuale falsità delle autodichiarazioni potrà essere accertata anche nella fase successiva all'assegnazione e sarà causa di estinzione del rapporto concessorio.
- Nel caso di rinuncia volontaria dei terreni prima della scadenza dei contratti dal loro termine naturale si perdono i diritti e i requisiti per partecipare al primo bando utile pubblicato dal Comune;
- il Comune, nel caso debba procedere alla realizzazione di opere di pubblica utilità o progetti sperimentali ritenuti validi, potrà revocare la concessione in qualsiasi momento anche solo per una parte dei terreni concessi;
- nel caso di morte del concessionario (persona fisica) la quota passerà previa richiesta agli eredi legittimi fino a scadenza di contratto, salvo rinuncia degli stessi;
- e' assolutamente vietato il sub-affitto o la sub-concessione.
- Il mancato o ritardo nel pagamento del canone di affitto sarà motivo di risoluzione del contratto.
- la mancata presentazione del P.A.P. (Piano Annuale delle Produzioni/lavorazioni) entro il 31 gennaio di ogni anno.

- dichiarazioni false contenute nel P.A.P. .
- sono motivo di decadenza e revoca dei contratti d'affitto le concessioni in sub-affitto o sub-concessione;
- sono motivo di decadenza e revoca dei contratti d'affitto la coltivazione o lavorazione dei terreni messe in atto a conto terzi, si fa eccezione per particolari lavorazioni non direttamente fattibili dal concessionario per validi motivazioni, macchinari speciali, come ad esempio la mietitrebbiatrice, che viene quindi esclusa a priori dal presente regolamento, la quale, può non essere nella disponibilità fisica del concessionario, così per lavorazioni speciali e o particolari, anche vincolanti da un punto di vista temporale di esecuzione del concessionario, ogni eccezione va preventivamente comunicata tramite raccomandata, p.e.c. o protocollo diretto presso l'ufficio tecnico che valuterà singolarmente i casi in oggetto, autorizzando eventuali operazioni da attuare a conto terzi.

Art. 26 Modalità di aggiudicazione dei blocchi

Per ogni bando, il primo in graduatoria procederà a scegliere i primi blocchi per un massimo di tre blocchi nel caso di imprenditori agricoli professionali, società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. Lgs 99/2004 e di coltivatori diretti, per un massimo di un blocco nel caso di liberi cittadini.

Seguendo questo criterio saranno assegnati tutti i terreni disponibili sulla base della graduatoria.

Nel caso in cui le disponibilità di blocchi di terreno siano maggiori alle richieste degli aventi diritto si ricomincerà dal primo in graduatoria.

Art. 27 - Divieto di coltivazione

E' vietata la coltivazione delle terre quando:

- anche se destinate all'uso agricolo sia intervenuto divieto o vincolo forestale a scopo di difesa idrogeologica del suolo;
- sia intervenuto provvedimento di sdemanializzazione o di mutamento di destinazione; trattasi di terreni o superfici di strade comunali o tratturi demaniali, anche se non più utilizzati dovendosi tutelare il civico diritto di percorribilità;
- siano state notoriamente programmate dall'Amministrazione per la realizzazione di opere di pubblico interesse.

Art. 28 – Canone di concessione annuale

Il canone annuo di concessione per ciascuna porzione di terreno a coltura agraria è fissato ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

A partire dal secondo anno di concessione il suddetto canone viene annualmente aggiornato in base alla percentuale di incremento annua al 31 dicembre precedente dell'indice inflattivo ISTAT.

Gli inadempienti al pagamento del canone annuale perdono il diritto alla concessione in affitto del terreno loro assegnato.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Inusucapibilità

Data la loro natura demaniale, i beni comunali di uso civico non possono essere oggetto di azioni di usucapione, né essere oggetto di atti negoziali.

Art. 30 - Assegnazioni di boschi e pascoli a non titolari del diritto di uso civico

Qualora le richieste di assegnazione di legnatico o di pascolo da parte dei titolari di diritto d'uso civico risultino inferiori alla effettiva capacità del patrimonio boschivo e pascolivo comunale soggetta a tale diritto, la Giunta Comunale, per garantire una corretta conservazione di tale patrimonio ed un reale beneficio economico alle finanze comunali ed alla generalità dei cittadini,

può stabilire di assegnare parte del legnatico e dei pascoli non aggiudicati ai non titolari di tali diritti.

In tal caso le aggiudicazioni vengono effettuate tramite procedura ad evidenza pubblica ai migliori offerenti rispetto ad un prezzo a base di gara da determinare in base ai valori effettivi di mercato della legna o dei pascoli da porre in vendita o locazione.

Le predette Concessioni a titolo oneroso devono avere carattere temporaneo non superiore ad anni dieci e non possono consentire una modifica delle condizioni culturali ed ambientali d'origine dei beni comunali interessati.

A tali aggiudicazioni si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti nonché la normativa specifica prevista dagli appositi capitolati d'oneri comunali.

Art. 31 - Sanzioni

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita, oltre al risarcimento dei danni verso la parte lesa, nella misura e nei modi stabiliti dall'art. 7 bis del D.L.vo 18/08/2000 n. 267 e del vigente specifico regolamento comunale, con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, salvo che le trasgressioni stesse non siano previste da leggi e regolamenti speciali e non costituiscano violazione al codice penale.

Art. 32 - Sequestro

L'avente diritto che contravviene alle disposizioni fissate con questo regolamento o con le leggi forestali, oltre alle penalità di cui all'articolo precedente, è passibile del sequestro del materiale che verrà restituito al Comune o pagato a prezzo commerciale.

Art. 33 - Divulgazione

Attraverso adeguate forme di pubblicizzazione, il Comune informerà gli interessati circa il contenuto del presente Regolamento, fornendo agli stessi informazioni circa le modalità di esercizio delle disposizioni in esso contenute e la specifica modulistica.

Art. 34 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della delibera, giusta comma 3 art.13 del vigente Statuto Comunale.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di Legge nazionali e regionali vigenti.

Eventuali norme di legge successive si intenderanno automaticamente recepite dal presente Regolamento.

Allegato 1

MODULO PER RICHIESTA DI TERRENI COMUNALI ADIBITI A PASCOLO

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ in qualità di _____ (legale rappresentante/presidente)
della _____ (denominazione sociale)

CHIEDE

la concessione di terreni adibiti a pascolo in qualità di:

- ☐ imprenditore agricolo professionale
- ☐ coltivatore diretto /società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. LGS 99/2004
- ☐ altre società
- ☐ libero cittadini

(si allega Iscrizione Camera di Commercio e attestato titolo)

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

Di essere residente da oltre 24 mesi nel comune di Celenza sul Trigno in
via _____;

Di possedere i seguenti requisiti:

Requisito	Dichiarazione	Documentazione da presentare	Punti (riservato all'ufficio)

Titolo del soggetto che accede al bando	<input type="checkbox"/> Imprenditore agricolo	iscrizione al registro delle imprese	
	<input type="checkbox"/> Coltivatore diretto		
	<input type="checkbox"/> società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. Lgs 99/2004		
	<input type="checkbox"/> altra società		
	<input type="checkbox"/> liberi cittadini		

Possesso di animali (U.B.A.) Dichiarare il numero di animali registrati almeno dodici (12) mesi prima della data di pubblicazione del bando	Specie animali:	N° capi:	Copia del libretto di stalla	
	_____	_____		
	_____	_____		
	_____	_____		
	_____	_____		

di essere in regola con il pagamento di tasse, imposte, tributi e canoni del comune o di qualunque altro titolo debitorio nei confronti dello stesso.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Celenza sul Trigno, li _____

Firma

N.B.: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI RELATIVE AL BANDO

Nome _____ Cognome _____

Via _____ n° _____ CAP _____ Città _____

Prov. _____

n° tel _____

E-mail _____

Allegato 2

MODULO PER ACCESSO BANDO TERRENI COMUNALI

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____ in qualità di _____ (legale rappresentante/presidente)
della _____ (denominazione sociale)

CHIEDE

di partecipare al Bando per la concessione in affitto di terreni comunali pubblicato in
data _____ prot.n° _____ in qualità di:

- ☐ imprenditore agricolo professionale
- ☐ coltivatore diretto
- ☐ società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. LGS 99/2004
- ☐ altre società
- ☐ libero cittadini

(si allega Iscrizione Camera di Commercio e attestato titolo)

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

Di essere residente da oltre 24 mesi nel comune di Celenza sul Trigno in
via _____;

Di possedere i seguenti requisiti:

Requisito	Dichiarazione	Documentazione da presentare		Punti (riservato all'ufficio)
Titolo del soggetto che accede al bando	<input type="checkbox"/> Imprenditore agricolo <input type="checkbox"/> Coltivatore diretto <input type="checkbox"/> società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. Lgs 99/2004	iscrizione al registro delle imprese		
Famiglia monoreddito da agricoltura	<input type="checkbox"/> Imprenditore agricolo <input type="checkbox"/> Coltivatore diretto <input type="checkbox"/> società di imprenditori agricoli professionali ai sensi del D. Lgs 99/2004	Copia dichiarazione dei redditi anno precedente o in assenza autocertificazione sostitutiva		
Ettari di terreno di proprietà	N° Ha di proprietà _____	Verifica fatta d'ufficio mediante estrazione di dati catastali.		
Possesso di animali (U.B.A.) Dichiarare il numero di animali registrati almeno dodici (12) mesi prima della data di pubblicazione del bando	Specie animali: _____ _____ _____	N° capi: _____ _____ _____ _____ _____ _____	Copia del libretto di stalla	

Titolo di studio	Tipologia titolo di studio:	Copia del titolo di studio	
Progetto multifunzionale già attivo	<input type="checkbox"/> Agriturismo <input type="checkbox"/> Bed&Breakfast <input type="checkbox"/> Vendita diretta <input type="checkbox"/> Fattoria didattica <input type="checkbox"/> Fattoria aperta <input type="checkbox"/> Mercato contadino <input type="checkbox"/> Fattoria del gusto <input type="checkbox"/> Escursionismo <input type="checkbox"/> Cicloturismo <input type="checkbox"/> Ippoturismo <input type="checkbox"/> Fattoria sociale <input type="checkbox"/> Agrinido <input type="checkbox"/> Agritata <input type="checkbox"/> Agripizzeria <input type="checkbox"/> Agrigelateria <input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____	Documentazione comprovante l'avvio dell'attività di ogni singolo progetto multifunzionale, ciascuno ai sensi della normativa in vigore per ogni singolo progetto.	
Età del richiedente o dei richiedenti in caso di società	Specificare data di nascita _____	Fotocopia carta di identità	

Lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli con allegata fatture per un importo pari ad almeno 1.000,00 € per ogni prodotto lavorato e copia delle etichette dei prodotti	Tipologia di prodotto aziendale: _____ _____	Copie fatture , copia etichette	
Azienda che adotta metodi di lavorazione biologici in base al Regolamento CE n° 834/2007	Tipologia di azienda	certificazione biologica rilasciata da _____ in data _____ N° _____	
azienda in conversione a metodi di lavorazione biologici	Tipologia di azienda	certificazione conversione biologica rilasciata da _____ in data _____ N° _____	
azienda che adotta particolari disciplinari di produzione	<input type="checkbox"/> DOP <input type="checkbox"/> DOC <input type="checkbox"/> DOCG <input type="checkbox"/> IGT <input type="checkbox"/> IGP <input type="checkbox"/> Altro(specificar e) _____	Riconoscimento disciplinare N° _____ rilasciato in data _____ da _____	

azienda che adotta tecniche di agricoltura conservativa	semina su sodo	comprovata dotazione aziendale di specifiche seminatrici su sodo siano esse semplici o di precisione	
---	----------------	--	--

di essere in regola con il pagamento di tasse, imposte, tributi e canoni del comune o di qualunque altro titolo debitorio nei confronti dello stesso;

di non avere contenziosi o nessun genere di diatriba legale con il comune di Celenza sul Trigno;

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Celenza sul Trigno, li _____

Firma

N.B.: allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI RELATIVE AL BANDO

Nome _____ Cognome _____

Via _____ n° _____ CAP _____ Città _____

Prov. _____

n° tel _____

E-mail _____